

**Antonio Arcuri**

All'Ufficio scolastico regionale Emilia  
Romagna  
Ufficio X – Ambito territoriale di  
Ravenna  
Via di Roma, 69  
48121 Ravenna

**Oggetto:** Reclamo avverso “*gli elenchi dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente con contratto a tempo indeterminato per la scuola secondaria di secondo grado pervenuti tramite il sistema informativo del MIUR*” pubblicati il 24/06/2019 per il mancato e/o errato trasferimento in riferimento alla domanda di mobilità 2019/2020 ai sensi del comma 1 dell’art. 17 del CCNI mobilità 2019-2022 del 06/03/2019 e contestuale richiesta di procedura di conciliazione ai sensi del comma 2 stesso articolo

Il sottoscritto Antonio Arcuri, (c.f. \_\_\_\_\_) nato a \_\_\_\_\_ il 19/07/1972 ed ivi residente in via Martorelli 30/a (già via Lazio 30) domiciliato ai fini del presente atto presso il proprio studio legale sito in Cosenza alla via L. De Franco, 26 (presso il quale chiede che vengano trasmesse tutte le comunicazioni relative al presente procedimento ovvero al numero di fax 0984.1812515 ovvero pec mail [avv.antonio.arcuri@pec.giuffre.it](mailto:avv.antonio.arcuri@pec.giuffre.it)) docente con contratto a tempo indeterminato, Classe di Concorso A046- in servizio per l'a.s. 2018/2019 presso il Liceo Scientifico Oriani di Ravenna, docente in esubero nazionale ai sensi dell'**art.2 co.4** del CCNL mobilità 2019-2022 sottoscritto in data 6/03/2019;

PREMESSO CHE

- lo scrivente è stato assunto con contratto a Tempo indeterminato dall'1/12/2015 con decorrenza giuridica dall'1/09/2015 prendendo servizio presso il Liceo Classico Alighieri di Ravenna in virtù del piano di assunzione straordinario previsto dalla legge n.107/2015;

- che successivamente ha presentato domanda di mobilità per gli a.s. 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019 risultando in esito alle procedure in esubero nazionale sulla classe di concorso A046 – Discipline Giuridiche ed Economiche;
- che nel suddetto periodo è rimasto assegnato alla provincia di Ravenna in utilizzazione presso il Liceo Scientifico Oriani di Ravenna svolgendo l'attività di docente nelle classi del triennio dell'indirizzo Sportivo della scuola;
- che in data 4/4/2019 presentava domanda di mobilità per l'a.s. 2019/2020 con l'attribuzione di **punti 31** indicando scuole e distretti secondo il seguente ordine di preferenze :

- 1 Scuola CSIS049007 CS IIS CASTROLIBERO LS-ITCG
- 2 Scuola CSPC010007 CS LC COSENZA TELESIO
- 3 Scuola RAPS01000Q RA A. ORIANI
- 4 Scuola FIIS00700Q FI ISTITUTO AGRARIO STATALE
- 5 Scuola FIIS00100R FI MACHIAVELLI
- 6 Scuola FIIS013003 FI SALVEMINI-D'AOSTA
- 7 Scuola FIIS019002 FI I.S.I.S. GALILEO GALILEI
- 8 Comune D086 CS COSENZA
- 9 Comune H199 RA RAVENNA
- 10 Comune D612 FI FIRENZE
- 11 Distretto 015 CS Distretto 015

- che in data 24/06/2019 veniva comunicato con mail l'esito della domanda risultando trasferito d'ufficio alla scuola IIS P Sraffa di Crema in quanto *“docente di cui all'art.2 co.3 CCNI”* mobilità 2019/2022
- il sottoscritto non ha mai richiesto nella sua domanda l'assegnazione alla scuola né della provincia assegnate d'ufficio in esito alle procedure di trasferimento predisposte dal MIUR, che con il presente atto si contestano;

#### RECLAMA AVVERSO

– il mancato trasferimento richiesto e l'errato trasferimento interprovinciale attribuito d'ufficio all'IIS “P. Sraffa” via Piacenza 52/C – CREMA (CR) sfavorevole e pregiudizievole dei diritti contrattuali previsti dal CCNI mobilità personale docente per il triennio 2019/2022 .

PER I SEGUENTI MOTIVI

### **Irregolarità nell'applicazione dell'art.2 co.3 del CCNI mobilità 2019-2022.**

Come risulta dalla scheda anagrafica della domanda di mobilità 2019-2020 precompilata dal Ministero sul portale Istanze On Line la domanda del sottoscritto doveva essere trattata in base alle disposizioni previste dall'art.2 co.3 (dicitura riportata nel bollettino risultati in uscita che si contesta) e, dunque, come espressamente ivi previsto con precedenza sui movimenti interprovinciali previsti dalla III Fase.

Contrariamente a quanto previsto dal contratto, invero, la domanda di mobilità in oggetto è stata trattata in esito a tutte le operazioni previste dalla Terza Fase con la conseguenza che è stata attribuita d'ufficio una scuola in una provincia non richiesta dal sottoscritto ed in luogo di quelle che avrebbe potuto ottenere nella provincia di Ravenna.

In particolare:

Aprile Diana, proveniente da Padova; De Pace Maria, proveniente dal Udine; Grieco Carla, proveniente da Venezia e Orlando Raffaella, proveniente da Chieti, come risulta dal Bollettino Risultati pubblicato in data 24/06/2019 hanno ottenuto trasferimento interprovinciale di cui alla III Fase sulla classe di concorso A046 scavalcando la precedenza prevista dall'art.2 co.3 cit.

Inoltre, a norma di detto articolo non sono consentiti i movimenti d'ufficio interprovinciali ma solo all'interno della provincia di servizio

### **Irregolarità nell'applicazione dell'art.2 co.4 e dell'art.8 co.10 CCNI Mobilità 2019-2022**

Anche nella denegata ipotesi in cui si volesse inquadrare la fattispecie nelle ipotesi di cui all'art.2 co.4, l'attribuzione di una provincia diversa da quella di Ravenna appare illegittima.

A norma di detto articolo, infatti, deve essere garantita la precedenza sulla III Fase delle operazioni di mobilità anche in caso di docente in esubero nazionale. Detta riserva è esplicitata nell'art dall'art. 8 co.10 che recita testualmente *“solo per le classi di concorso risultanti in esubero nazionale all'art. 2 co.4 del CCNI citato, finchè permanga la situazione di esubero suddetta, la mobilità territoriale si effettua sul 100% delle disponibilità determinate al termine della Fase II”*,

quindi dopo i trasferimenti provinciali ma prima della mobilità interprovinciale e della mobilità professionale previste dalla fase III (art.6 co.2).

E' evidente dunque che anche sotto tale profilo la procedura di mobilità impugnata non ha tenuto conto delle precedenze prevista dal CCNI cit e dunque lo scrivente, avendo espresso il distretto di Ravenna andava collocato in uno dei posti disponibili dopo la FASE II relativa ai movimenti provinciali ma erroneamente assegnati ai sopra citati docenti in III Fase interprovinciale

**Irregolarità nell'applicazione dei criteri di prossimità a partire dalla prima preferenza espressa previsti per i movimenti predisposti d'ufficio in casodi mancato ottenimento di scuola di titolarità.**

Dall'esame di tutti i movimenti avvenuti a livello nazionale è palese che l'algoritmo ministeriale anche questa volta non ha funzionato correttamente.

In questi giorni, immediatamente dopo la pubblicazione degli esiti della mobilità, numerosi uffici scolastici di tutta Italia ed in particolare quelli di Lombardia, Piemonte, Liguria hanno rettificato e/o annullato trasferimenti interprovinciali predisposti d'ufficio sulla classe di Concorso A046.

In tale ipotesi, infatti, la procedura di mobilità, seguendo l'ordine di graduatoria, avrebbe dovuto attribuire la prima sede disponibile più vicina al Comune di Castrolibero in provincia di Cosenza in quanto lo scrivente ha inserito come prima scelta l'IIS Castrolibero LS ITCG

In esito alle procedure di mobilità, invece, veniva attribuita allo scrivente la sede di Crema, cittadina che si trova a 1.200 km dal Comune della prima preferenza espressa e, rispetto al comune Calabrese, 300 km più a nord del Comune di Ravenna (vedi tabelle di vicinanza MIUR), città dove l'istante si trasferì nel 2015 per l'immissione in ruolo determinata dal piano straordinario della legge 107/2014 e dove ha lavorato per 4 anni di cui 3 anni consecutivi in utilizzazione provvisoria al Liceo scientifico Oriani di Ravenna.

Anche in questo caso l'errata o anomala applicazione dei criteri stabiliti dal CCNI ha determinato l'attribuzione illegittima di una sede ancora più lontana di quella a cui il richiedente avrebbe avuto diritto

Ad esempio nella provincia di Ferrara (più vicina alla provincia di Cosenza di quella assegnata dal movimento d'ufficio – vedi tabelle di vicinanza MIUR) la

---

docente Russo Grazia sulla Classe di Concorso A046 ha ottenuto la sede (Liceo Classico di Cento) con un punteggio (30) inferiore a quelli del richiedente (31) nonostante l'art.2 co.4 del CCNI ha espressamente stabilito che in caso di attribuzione di ufficio della sede per esubero nazionale debba valere l'ordine della graduatoria e dunque del punteggio con cui i docenti partecipano al movimento escludendo, in tale caso specifico, il criterio della prevalenza delle domande con esplicitazione puntuale della sede in luogo di quelle sintetiche prevista nelle diverse ipotesi disciplinate dall'art. 6 del CCNI.

L'attribuzione della sede di Crema è dunque fortemente lesiva dei diritti riconosciuti dal CCNI al sottoscritto.

Siffatta illegittima movimentazione, se confermata, causerebbe notevoli danni anche alla sfera personale, sociale ed economica dell'istante che a distanza di alcuni anni, dopo aver già affrontato un trasferimento lontano dalla propria famiglia, e dopo aver iniziato da poco una nuova vita e superato i primi difficili periodi di adattamento al nuovo contesto, si vedrebbe nuovamente costretto ad un altro oneroso trasferimento lontano dai luoghi familiari.

Sul punto, inoltre, si rileva che l'attribuzione della sede definitiva in una provincia diversa da quella di Ravenna preclude al docente la possibilità di partecipazione alle operazioni di assegnazione/utilizzazione provvisoria interprovinciale e, dunque, la possibilità di rientrare nella sede di precedente titolarità, il liceo Scientifico Oriani di Ravenna, dove per tre anni consecutivi è stata svolta l'attività di insegnamento.

In fine, preme ancora sottolineare quanto segue.

Dopo la pubblicazione dei bollettini dei movimenti molti uffici scolastici hanno provveduto alla revoca dei trasferimenti disposti avendo riscontrato veri e propri errori nella elaborazione informatizzata predisposta dal MIUR. Ciò conferma ancora una volta il mal funzionamento dell'algoritmo, come già accaduto negli anni precedenti, ed in particolare nella mobilità 2016-2017 allorquando il MIUR riconoscendo anomalie nell'attribuzione delle sedi ai docenti della fase C del piano di assunzione straordinario è stato costretto ad annullare i trasferimenti d'ufficio in province non richieste (in autotutela ed in molti casi in conseguenza di sentenze di condanna).

E' agevole intuire che, anche quest'anno, le rettifiche producono un effetto a cascata su tutti quei movimenti d'ufficio avvenuti per i docenti in esubero che, come il sottoscritto, hanno subito un trasferimento interprovinciale concorrendo su tutte le provincie d'Italia. Alla luce di questi errori, il Ministero, invece di modificare i singoli movimenti, avrebbe dovuto rivedere tutte le posizioni di tutti i docenti in esubero che hanno partecipato ai movimenti concorrendo sul 100% dei posti liberi dopo la II FASE su tutto il territorio nazionale e, dunque, di fatto ripetere le procedure di mobilità 2019-2020 ed il movimento attribuito al sottoscritto.

AmMESSO l'errore da parte del MIUR, in mancanza di rettifica di tutti i movimenti interprovinciali d'ufficio, le graduatorie della mobilità 2019-2020 risultano falsate, con la conseguenza che, come già avvenuto in passato in ipotesi analoghe, deve essere almeno consentito ai docenti trasferiti d'ufficio di rimanere nella provincia di immissione in servizio ovvero la possibilità di presentare domanda di assegnazione/utilizzazione nella scuola e/o nella provincia di precedente servizio.

Per tali motivi

#### CHIEDE

A) l'annullamento e/o la revoca con conseguente disapplicazione:

- di tutti i trasferimenti interprovinciali e di quelli in esubero nazionale predisposti d'ufficio e la ripetizione dei movimenti territoriali e professionali del personale docente a tempo indeterminato per a.s.2019-2020 – Classe di Concorso A046
- del trasferimento d'ufficio presso la scuola IIS P Sraffa di Crema;
- degli *elenchi dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente con contratto a tempo indeterminato per la scuola secondaria di secondo grado pervenuti tramite il sistema informativo del MIUR*” pubblicati il 24/06/2019 dall'Ufficio scolastico regionale Emilia Romagna - Ufficio X – Ambito territoriale di Ravenna
- della nota mail del 24/06/2019 avente ad oggetto la notifica risultato movimento con cui veniva comunicato *“che, per l'a.s. 2019/20, ha ottenuto il TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE presso:*

CRIS011009 - "P.SRAFFA" VIA PIACENZA 52/C, CREMA (26013),  
TIPOLOGIA DI POSTO : NORMALE":

B) l'adozione dei provvedimenti necessari a decretare l'inserimento e/o la permanenza dell'istante nei ruoli classe di concorso A046 della Provincia di Ravenna in quanto ambito di immissione in ruolo e di precedente servizio in ogni caso

C) consentire la presentazione della domanda di assegnazione/utilizzazione per l'a.s. 2019-2020 nella Provincia di Ravenna onde consentire il rientro nella scuola di precedente servizio

In caso di mancato accoglimento della presente istanza si chiede sin da ora di poter esperire il tentativo di conciliazione

*Salvis iuribus.*

Si allega: 1.bollettino movimenti provincia di Ferrara.

Antonio Arcuri

